

Notifica decisione disciplinare e mancato funzionamento della PEC

La ricevuta [PEC](#) di avvenuta consegna è opponibile ai terzi fino a prova contraria (DPR n. 68/2005, in combinato disposto con l'art. 48 CAD), la quale ultima tuttavia non può consistere in una mera perizia di parte, tantopiù se rilasciata da un soggetto non qualificato (nella specie, il titolare di un negozio di articoli elettronici), in mancanza di una attestazione di malfunzionamento spazio-temporale da richiedersi all'Ente certificatore che ha rilasciato la ricevuta stessa, a ciò abilitato in virtù di provvedimento autorizzativo ministeriale (Nel caso di specie, l'incolpato aveva richiesto di essere [rimesso in termini](#) per l'impugnazione della decisione disciplinare che il CDD gli aveva notificato a mezzo PEC, a suo dire mai pervenutagli. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato la domanda).

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 142 del 27 luglio 2020 (pubbl. 10.2.2021)

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Gabriele MELOGLI	Presidente f.f.
- Avv. Carla SECCHIERI	Segretario f.f.
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Patrizia CORONA	“
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	“
- Avv. Daniela GIRAUDO	“
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	“
- Avv. Francesco NAPOLI	“
- Avv. Giovanna OLLA'	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Mariella De Masellis ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] ed ivi residente, avverso la decisione in data 13/7/19, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di anni uno e mesi sei.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE], è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Vincenzo Di Maggio;

Inteso il P.G., il quale ha concluso per il rigetto della richiesta di remissione in termini e per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

FATTO

Con ricorso depositato in data 27 dicembre 2019, l'Avv. [RICORRENTE] impugnava la decisione, depositata il 13 luglio 2019 e regolarmente notificata, con la quale il Consiglio distrettuale di disciplina di Catania irrogava nei suoi confronti la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per anni uno e mesi sei, per violazione degli articoli 4,

comma 2 e 23, commi 5 e 6 del Codice deontologico forense, sulla base del seguente capo di incolpazione:

“per aver, in violazione degli articoli 110, 81 cpv, 643 e 61 n. 11 c.p. in Catania dal 02.04.2011 al 12.04.2012, posto in essere condotta di ausilio al fine di procurare a sé o ad altri ingiusto vantaggio patrimoniale, in concorso con [AAA], [BBB] e [CCC] inducendo in data 02.04.2011, [TIZIA] e [CAIA] a nominare [AAA] loro procuratrice generale conferendole il potere di compiere ogni atto di disposizione in loro nome e nel loro interesse, in virtù della quale delega la [AAA], eseguiva prelievi in denaro contante, mediante assegni e bonifici in favore delle figlie per complessivi € 441.766,00, che venivano sottratti dai conti della [TIZIA]. Per avere, inoltre, in concorso con i preindicati soggetti, in data 12.04.2012, indotto le medesime Sigg. re [TIZIA] e [CAIA] a rinnovare la preindicata procura ed in data 13.12.2011 indotto [TIZIA] a nominare con testamento olografo [AAA] sua erede universale, suggerendo in particolare il professionista strumenti negoziali utilizzabili dalle concorrenti, partecipando anche come testimone alla stipula della procura del 02.04.2011, accompagnando la [AAA] in banca per le operazioni di prelievo e ricevendo la somma di € 24.500,00 provenienti dai conti corrente intestati alle sorelle [TIZIA]”.

Il procedimento era stato aperto a seguito di comunicazione da parte della Procura della Repubblica di Catania che, con nota del 4.12.2014 aveva informato il COA di Catania di aver proceduto nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] per i reati di cui agli artt. 110, 82 cpv, 643 e 61, comma 11, c.p., trasmettendo altresì copia del rinvio a giudizio e del decreto che disponeva il giudizio dell'incolpato per l'udienza fissata al 4.03.2015.

Espletata l'istruttoria preliminare in contraddittorio con l'avv. [RICORRENTE], in data 23.10.2018 il C.D.D. deliberava l'apertura del procedimento disciplinare fissando per il dibattimento l'udienza del 27.11.2018. Nella medesima udienza, il C.D.D. deliberava di rinviare la discussione al fine di acquisire informazioni, per il tramite di formale richiesta al Presidente del Tribunale di Catania, in merito alla pendenza o all'eventuale conclusione del procedimento penale a carico dell'Avv. [RICORRENTE].

Alla successiva udienza del 14.5.2019, preso atto che l'avv. [RICORRENTE] era stato ritenuto responsabile delle imputazioni e, per l'effetto, era intervenuta nei suoi confronti sentenza di condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed € 410,00 di multa, il Consiglio procedeva alla decisione, ritenendo sussistere in atti sufficienti elementi di giudizio.

All'esito, ritenuta la responsabilità dell'incolpato, il Consiglio irrogava nei suoi confronti la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per anni uno e mesi sei.

La decisione veniva notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 13 settembre 2019. Non risultando impugnazione, in data 7 novembre 2019 il Consiglio Distrettuale di

Disciplina di Catania comunicava tramite posta elettronica certificata al COA di Catania per gli adempimenti conseguenti che la sanzione era divenuta esecutiva in data 14 ottobre 2019, In data 27.12.2019, l'Avv. [RICORRENTE] impugnava la decisione, con ricorso depositato presso la segreteria del COA di Catania.

Preliminarmente, il ricorrente chiedeva la sospensione dell'esecuzione della sanzione e la rimessione in termini, allegando una dichiarazione di tecnico informatico di fiducia, secondo cui la casella di posta elettronica certificata del ricorrente sarebbe stata impossibilitata alla ricezione di messaggi, a causa di un virus che gli impediva di avere conoscenza tempestiva della sanzione irrogata a suo carico.

Nel merito, il ricorrente chiedeva la "revoca" del provvedimento impugnato, "seppure in forma parziale, con rideterminazione della sanzione comminata".

Il ricorso è articolato nei seguenti motivi, così rubricati:

- 1) Violazione del diritto di difesa, per essere stata la decisione assunta senza la presenza dell'incolpato e del suo difensore;
- 2) Violazione dell'articolo 295 c.p.c. per omessa sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti contestati; violazione del principio di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost.;
- 3) Infondatezza e genericità delle contestazioni di cui al capo di incolpazione;
- 4) Eccessiva asprezza della sanzione irrogata e rideterminazione della stessa.

E' pregiudiziale, prima di esaminare il merito, prendere in considerazione l'istanza di rimessione in termini formulata dal ricorrente. A tal fine, è d'uopo, rilevare che la contestazione *de qua* non è diretta a contestare la conformità del messaggio inviato dal CDD a mezzo posta elettronica certificata ma soltanto a porre in evidenza che, a causa di una imprecisata anomalia di sistema dovuta alla manomissione (ovvero intromissione) di terzi (hacker), i messaggi così come inviati non sono stati consegnati e/o visualizzati.

Invero il gestore di posta elettronica certificata ha rilasciato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, la prevista ricevuta di consegna che, per gli effetti del combinato disposto della disciplina richiamata e dell'art. 48 del CAD, è opponibile ai terzi.

Ben avrebbe dovuto (e potuto) il ricorrente richiedere ed ottenere dall'Ente certificatore (abilitato in virtù di provvedimento autorizzativo ministeriale), nella fattispecie Aruba, una attestazione di malfunzionamento spazio-temporale riconducibile al messaggio *de quo*.

Ritiene, infatti, questo Collegio insufficiente una perizia di parte, rilasciata da un soggetto non qualificato se non per la gestione di un negozio di articoli elettronici, sicuramente non in grado di vincere la presunzione stabilita dalla disciplina sopra richiamata.

Pertanto, l'istanza di rimessione in termini deve essere rigettata con ogni conseguenza connessa alla declaratoria di tardività dell'impugnazione.

P.Q.M.

visto l'art. 61 della L. 31 dicembre 2012, n. 247;

Il Consiglio Nazionale Forense, dichiara inammissibile il ricorso.

La statuizione che precede assorbe e toglie rilevanza giuridica a qualsiasi altra ragione, nel merito, contenuta nel ricorso introduttivo.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 2 Luglio 2020.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Gabriele Melogli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 27 luglio 2020.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria